CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO ED ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/44/CE

Art. 32

Autorizzazione alla navigazione temporanea

L'autorizzazione alla navigazione temporanea e' rilasciata previa presentazione dei seguenti documenti:

a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilita' civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;

b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, dal quale risulti la specifica attivita' di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto. L'autorizzazione e' rinnovabile ogni due anni con annotazione sul documento originale.

Versione in vigore dal 15 settembre 2005, non più in vigore dal 13 febbraio 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE
Estremi	Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
Titolo	II — Regime amministrativo delle unità da diporto
Capo	II — Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-della-nautica-da-diporto-ed-attuazione-della-direttiva-2003-44/art-32-autorizzazione-alla-navigazione-temporanea/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it